

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 6 luglio 2021

Sui disegni di legge:

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI - Disciplina della professione di guida turistica

La Commissione,

esaminati i provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica, rafforzando le politiche di formazione della professione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane;

ricordato che:

- la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, con la normativa dell'Unione europea, nella misura in cui si prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la predetta procedura, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

ritenuto che ciò ha comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

come ribadito dall'allora Commissario europeo Barnier, in risposta all'interrogazione presso il Parlamento europeo E-000901-14 (GUUE 2014/C 353/01, del 07/10/2014), "Per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)".

Appare, pertanto, compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina come quella prefigurata nei disegni di legge in titolo, che riguarda i requisiti di formazione e di accesso alla professione di guida turistica, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano, requisiti

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

che, ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono valere egualmente per i professionisti italiani come per quelli provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per l'accesso alla professione di guida turistica può quindi essere previsto un requisito formativo superiore rispetto a quello necessario all'esercizio di altre attività, come l'attività di accompagnatore turistico.

In tal modo, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

A tale riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Tuttavia, nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. A titolo di paragone, per l'accesso alla professione in Francia è prevista la laurea triennale.

Marzia Casolati